COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 359

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati (*Urgenza*) (2410);

ALESI: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964, n. 1433 (2216) 359

PRESIDENTE . 359, 363, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 373, 374
GELMINI 360, 371
ALESI 360
ROBERTI 360
BIANCHI FORTUNATO 360
GUERRINI GIORGIO, *Relatore* . 363, 368, 370, 373
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. 364, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 374
TOGNONI 365, 366
MAZZONI . 366, 367, 368, 369, 370, 373, 374
DE MARZI FERNANDO 370, 371
MAROTTA VINCENZO 368
DI MAURO LUIGI. 371
SACCHI 372

Votazione segreta:

PRESIDENTE 369

La seduta comincia alle 9,50.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Armaroli, Cengarle, Cinciari Rodano Maria Lisa, Colombo Vittorino, Ferioli, Lama, Novella, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Santi, Scalia, Storti Bruno, Verga sono rispettivamente sostituiti per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna dai deputati Jacometti, Laforgia, Gelmini, Gerbino, Alesi, Amasio, Ognibene, Alba, Isgrò, Buffone, Macchiavelli, Barberi, Fracassi e Bova.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonchè proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati (Urgenza) (2410): e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alesi: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964, n. 1433 (2216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2410, concernente la proroga dei mas-

simali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alesi, concernente modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964, n. 1433.

Proseguiamo nella discussione generale, già iniziata nella seduta di ieri.

GELMINI. Dopo aver ascoltato attentamente gli interventi nella seduta di ieri sera, nei quali sono affiorati e si sono manifestati, anche nei membri della maggioranza, dubbi, incertezze e critiche al disegno di legge, a me è venuta spontanea ed anche legittima la domanda (che del resto credo si pongano tutti gli interessati): che cosa è che induce la maggioranza ad approvare questo disegno di legge? Quali sono i motivi che spingono Governo e maggioranza a presentare in questa forma e a mantenere – se lo manterrà – il disegno di legge in discussione?

Se poi noi andiamo alle precedenti discussioni fatte in questa Commissione ed anche in Assemblea in materia di contributi delle assicurazioni sociali, compresi quelli considerati da questo disegno di legge, e ricordiamo gli interventi che si sono verificati, troviamo che questi dubbi, queste incertezze e queste critiche sono stati espressi e ribaditi di volta in volta, con l'impegno di arrivare alle scadenze previste con una decisione che modificasse sostanzialmente il sistema in atto.

ALESI. Ma senza aumentare gli oneri sociali...

GELMINI. Io non ho ragione di dubitare della convinzione con la quale questi dubbi e queste critiche sono stati espressi; ma, fuori del nostro ambiente, tra gli interessati, non è forse legittimo dubitare della sincerità di queste manifestazioni che si sono susseguite nel tempo, senza giungere mai ad una conclusione diversa o almeno ad un principio che avviasse ad altra soluzione l'insieme del problema?

Ma io credo che questo dubbio sulla sincerità delle intenzioni che certamente esiste fuori dell'ambiente parlamentare nelle categorie interessate sia un dubbio che può trovare una sua legittimazione, perché ieri sera soprattutto gli interventi dell'onorevole Vittorino Colombo e dell'onorevole Scalìa hanno dato la misura di questi dubbi, di queste incertezze e di queste critiche. Ricordo poi che anche recentemente in Assemblea, discutendosi di questi problemi, di fronte ad una nostra precisa proposta, ci venne consigliato di non insistere per la necessità che vi era di affrettare i tempi, di giungere all'approvazione immediata del disegno di legge in discussione; si sarebbe dovuto attendere la prossima occasione, quando certamente si sarebbe potuto por mano a quelle modifiche che erano e sono auspicate da tutte le parti.

Oggi ci troviamo di nuovo di fronte ad un disegno di legge che ripete meccanicamente i precedenti e ci si viene a dire che qui siamo di fronte a delle scadenze che bisogna siano rispettate e che investono problemi sociali di notevole portata; si dice: « approviamo questo disegno di legge e poi successivamente vedremo di mettere in atto il meccanismo di modifica; indichiamo un tempo nel quale queste modifiche devono essere affrontate e concluse ed andiamo avanti per la strada vecchia ».

Io non credo si possa sempre ricorrere a questa specie di ricatto che viene posto in essere di fronte alla necessità di risolvere dei problemi che sono avvertiti da tutte le parti, che sono sentiti e che ognuno intende risolvere compiutamente. Perché, se è vero che il tempo che noi abbiamo di fronte prima della scadenza del 1° luglio è un tempo estremamente limitato, dall'altra parte non è impossibile affrontare in modo nuovo il problema, perché abbiamo visto in tante occasioni che, quando il Parlamento vuole, affronta e risolve rapidamente i problemi che ha di fronte. Ora non è impossibile trovare di comune accordo una soluzione che vada incontro a questa necessità da tutti avvertita, una soluzione che può essere integrale e può essere anche scaglionata nel tempo, purché la legge contenga già in sé gli elementi che garantiscano che questo nuovo meccanismo veramente viene posto in essere e che arriveremo a delle conclusioni definitive in un periodo di tempo che non vada molto lontano. Perché si tratta di un problema reale, di un problema obiettivo, attuale, perché l'attuale sistema di contribuzione è quanto di più ingiusto e di più sperequato possa essere immaginato. Siamo di fronte ad un sistema di contribuzione inversamente proporzionale alla capacità contributiva dei soggetti, e questo contrasta con la realtà economica e con gli stessi principî della Costituzione repubblicana. I contributi – si dice – vengono pagati sul monte salari; ma questa è una finzione: si tratta di un monte salari fittizio, perché vi è il massimale che taglia tutte le punte più alte, e qui si comprende benissimo come vi sia, da parte di

qualcuno, tanta insistenza perché il meccanismo rimanga in atto per un anno ancora e forse per sempre: perché è certo che nei grandi complessi altamente meccanizzati, con una forte incidenza di capitale, con una possibilità di ricavare dal lavoro un alto profitto, attraverso anche il pagamento di salari più alti, vi è la convenienza di mantenere questo sistema. Voglio indicare solo una cifra che non posso controllare; la do per averla letta sul « Giorno ». Alcune settimane or sono, prima che il Governo presentasse questo disegno di legge, quel giornale diceva che bisogna arrivare a questa conclusione, perché altrimenti la Fiat sarebbe stata obbligata a pagare 15 miliardi in più di contributi. Non so se la cifra corrisponda al vero, ma è certo che mantenere il massimale attuale reca un vantaggio notevole a coloro che hanno la più forte concentrazione di capitale e di conseguenza un valore aggiunto notevolmente più alto di quanto non sia realizzato nella piccola impresa.

In tal modo vengono « punite » le aziende manifatturiere in genere, costrette per la loro natura ad impiegare manodopera in misura maggiore di tutte le altre imprese, e le piccole imprese che, anche quando sono economicamente valide, certamente non possono impiegare capitale in una misura tale da consentire di ricavare un valore aggiunto pari a quello che ricavano le grandi imprese.

In questo modo veramente la politica economica che viene seguita dal Governo anche per questo aspetto tende a marginalizzare la piccola impresa sempre più, a rendere sempre più precarie la sua presenza e la sua capacità di resistere sul mercato, perché accresce i problemi dei costi di produzione. È certo che l'incidenza in questo modo è tanto più grande nella piccola impresa che nella grande.

Ora non si tratta di prendere delle decisioni di particolare favore per la piccola impresa, non è che si chieda grazia perché le piccole imprese si trovano in una condizione di difficoltà: qui si tratta di rendere giustizia alle piccole imprese perché esse, con questo sistema, pagano di più di quanto non paghino le grandi.

Allora se intendiamo avviare una soluzione che superi questa sperequazione, che cominci a render giustizia a queste piccole imprese, che oltre tutto hanno la necessità pure loro di affrontare non solo la situazione congiunturale, ma di ammodernare i loro impianti in modo da rendere competitiva la loro produzione, bisogna cominciare ad accogliere le nostre proposte e dare corpo a tutte le critiche ed ai suggerimenti che sono venuti anche da parte dei colleghi della maggioranza.

Noi chiediamo l'abolizione del massimale e contemporaneamente chiediamo una diminuzione delle aliquote contributive, in modo però di garantire il gettito attuale, nonché una perequazione a favore delle imprese artigiane.

Con ciò non si vanno certamente a premiare (come sosteneva un collega) le aziende che pagano di meno. Se il collega si interessa di problemi sindacali, dovrebbe ben sapere che non vi è un salario indifferenziato per tutte le aziende. Questo rientra nella dinamica del processo salariale in atto. Di conseguenza, non si tratta di premiare le aziende che pagano il salario minore, ma si tratta di far pagare il giusto alle aziende che hanno un valore aggiunto notevolmente più alto e che si sottraggono al pagamento del dovuto anche per quanto riguarda i contributi per gli assegni familiari.

Noi presenteremo a questo proposito degli emendamenti. Voglio sperare che i colleghi della maggioranza, che hanno assunto una posizione di critica nei confronti del disegno di legge, siano disposti ad approvarli.

ROBERTI. Vorrei anzitutto far notare la diversa procedura seguita dal Governo rispetto a quella seguita nell'anno scorso. Allora la proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari era stata stabilita in base a un accordo interconfederale. La CISNAL ritenne di non dover aderire all'accordo del giugno dell'anno scorso e i fatti hanno dimostrato che ebbe ragione. Penso che le altre organizzazioni si siano pentite di aver dato la loro adesione. Il Governo aveva comunque ritenuto di trattare con le organizzazioni sindacali la regolamentazione di una complessa materia. In sede di accordo si erano portate avanti varie istanze e si era aderito alla proroga dei massimali dietro alcune contropartite riguardanti l'aumento delle pensioni e degli assegni familiari. Che le contropartite non siano state poi mantenute dal Governo, è un altro discorso. Resta il fatto che in quell'occasione è stata seguita una certa procedura.

Ora, non è possibile che il Ministero del lavoro si rivolga alle organizzazioni sindacali solo quando ha bisogno del loro appoggio.

La nostra legislazione è carente in materia di disciplina dei rapporti di lavoro, ma vi sono delle prassi. Ebbene, il Ministero del lavoro non può seguire una prassi quando gli fa comodo e non seguirla quando non gli fa più comodo.

Il Ministero del lavoro si trova indubbiamente in una situazione di estrema difficoltà. Su di esso ricadono tutte le conseguenze dannose dell'orientamento politico che sta rovinando l'Italia. In queste condizioni, il Ministero del lavoro, invece di affrontare le difficoltà, pretende furbescamente l'adesione delle organizzazioni sindacali per risolvere determinati problemi. Se poi le organizzazioni sindacali non si mostrano acquiescenti, il Governo le pone di fronte alle posizioni del Parlamento e pone il Parlamento di fronte alle proprie responsabilità.

Perché mai il Governo (che pure cortesemente si rivolge ogni tanto alle organizzazioni sindacali) non ha ritenuto di farlo anche in questa circostanza e ci ha messo improvvisamente di fronte a questo disegno di legge? Se il Governo ci avesse interpellati, avremmo probabilmente potuto prospettare delle soluzioni attuabili.

Per quanto riguarda i massimali, non vi è dubbio che in questo caso ci troviamo di fronte a una finzione giuridica. Viene presa infatti in considerazione una retribuzione fittizia ai fini di determinati oneri sociali. Questo sistema è stato già usato per talune assicurazioni sociali. Tutti sappiamo però che le prestazioni sociali sono parte differita della retribuzione. Non si vede pertanto perché si debba considerare un salario limitato.

Bisogna considerare il salario reale, non quello convenzionale. Che poi nella valutazione delle aliquote degli oneri sociali si possa tener conto delle situazioni di crisi, questo è un altro discorso. Qui interviene la tecnica e può dimostrarsi utile la negoziazione sindacale. Il massimale, che rappresenta un salario convenzionale, può essere ammesso solo nei limiti richiesti dalle necessità di una previsione contabile. Per il resto, bisogna assolutamente puntare alla eliminazione del massimale in tutte le leggi di previdenza e di tutela sociale. La sua permanenza rappresenta infatti un anacronismo e una posizione antigiuridica.

Devo tuttavia dichiarare che non posso associarmi alla posizione punitiva assunta da un'altra parte politica nei confronti delle grandi imprese. Del resto, questa posizione mi sembra assurda e anacronistica. Si consideri infatti che ormai le grandi imprese sono soltanto quelle pubbliche.

Devo rivolgere un'altra critica di fondo al sistema diretto a spostare gli attivi di gestione da una Cassa all'altra. Possibile che il Governo non si renda conto che non si può con i lavoratori giuocare questa specie di nascondarello, per cui un incremento di introiti viene disinvoltamente dal Governo destinato al pagamento di altri oneri cui si dovrebbe invece provvedere con altre gestioni? Questo è assurdo, è fittizio, non è regolare; nella migliore delle ipotesi, è visto come una burla, come una beffa dalle categorie dei lavoratori. Si tratta, in sostanza, sempre di danaro dei lavoratori: sono sempre i salari dei lavoratori che passano dagli assegni familiari all'integrazione salari e da questa alla « Gescal ». È sempre con quel monte salari che si risolve tutta la politica del Governo. Ricadono sulle spalle e sulle tasche dei lavoratori, in particolare dei lavoratori dipendenti e più in particolare ancora di talune categorie di lavoratori dipendenti, gli oneri di tutti i provvedimenti sociali. Altro che programmazione! Altro che libro dei sogni! Altro che nuova politica! Altro che sole dell'avvenire! Altro che nuova frontiera! Qui siamo alla frontiera più arretrata: si passa nella tasca destra quel che si è tolto dalla tasca sinistra, ma durante il passaggio qualcosa si perde sempre, non foss'altro per le spese generali di gestione e per le altre spese. Quindi, un'altra protesta di fondo molto decisa e vibrata, che mi riservo di ripetere in sede parlamentare, in sede politica e sindacale e in sede di opinione pubblica nei confronti di quest'altra furberia del Governo, che nasconde le sue inadempienze nei confronti degli impegni assunti e delle leggi esistenti attraverso questo fantomatico passaggio di miliardi – soldi dei lavoratori – da una cassa all'altra.

E non parliamo della « Gescal », che è diventata proprio una favola; della « Gescal » costretta a rimanere ferma a causa della legge n. 167, che ha bloccato tutte le possibilità presenti e future dell'edilizia italiana.

Non fatevi illusioni: i lavoratori non possono credere alla funzionalità di questi strumenti e di questi rabberci; i lavoratori hanno la sensazione, anche eccessiva, che li si vuol truffare. Io non dico questo, ma certamente li si vuol beffare.

Per queste proteste di fondo, siamo sostanzialmente contrari al disegno di legge e ci riserviamo di proporre dei miglioramenti in sede di discussione degli articoli, perché riconosciamo l'urgenza di prendere delle decisioni sulla materia.

BIANCHI FORTUNATO. Ho avuto occasione di esprimere compiutamente il mio pensiero sulla materia sia in occasione della elaborazione della legge n. 1038 e sia in occasione della proroga dell'articolo 25 della stessa legge, operata or è un anno. In questa sede, non posso che ribadire i concetti già espressi nelle

precedenti occasioni: ormai non possiamo più lasciar trascorrere del tempo invano mantenendo questo sistema dei massimali, con il quale, di fatto, non si perviene ad una esatta perequazione e distribuzione degli oneri sociali fra le varie categorie dei lavoratori e degli operatori economici. Nelle ricordate occasioni ho sostenuto, come ancora in questo momento sostengo, che, anche sotto il profilo tecnico, noi avremmo la possibilità di creare un presupposto di capitale importanza: quello di conseguire nel medesimo tempo anche la possibilità di una unificazione generale dei contributi versati per i lavoratori dipendenti, con la conseguenza di ridurre anche i costi di amministrazione da parte delle aziende e i costi di gestione da parte degli enti previdenziali.

Perciò, in ordine alla proroga dei massimali, non posso non riaffermare la mia perplessità; ma nel medesimo tempo mi rendo conto che, al punto in cui stanno le cose, è giocoforza operare ancora un rinvio dell'operazione definitiva, naturalmente limitato nel tempo.

Per quanto concerne le anticipazioni previste dall'articolo 5 del disegno di legge, noi dobbiamo riaffermare in pieno il concetto della semplice e assoluta anticipazione eventuale di fondi; vale a dire che si tratta di corrispondere ad una particolare esigenza contingente, e che le somme anticipate debbono rientrare nella Cassa assegni familiari.

Per quanto riguarda la portata della proroga delle disposizione concernenti il trattamento d'integrazione e il sussidio di disoccupazione, è ovvio che sono estremamente a favore; anzi mi permetto di chiedere al Governo che voglia precisare in questa sede quanto a me consta che sul piano amministrativo si sta facendo in ordine a certe prestazioni riflesse. Mi riferisco alle prestazioni a carico della Cassa integrazione (e per inciso ricordo che al riguardo ho presentato a suo tempo un'interrogazione). È evidente che noi, con la legge n. 433, abbiamo inteso conseguire due obiettivi: innanzitutto, quello di salvaguardare il diritto alla vita dei lavoratori che vengono sospesi per un intero anno, e nello stesso tempo assicurare alle aziende il potenziale di lavoro da rimettere in piena efficienza appena superato il momento contingente. Ora, il problema riguarda gli oneri per gratifica natalizia e ferie che dovrebbero gravare sull'imprenditore nell'arco di tempo in cui il lavoratore è stato sospeso o ha lavorato ad orario ridotto. La mia interrogazione si rifaceva ai concetti informatori del trattamento d'integrazione, secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Perciò chiederei precisazioni in questa sede affinché non si abbiano dubbi di sorta in sede di applicazione della legge n. 433 e della proroga che andiamo a disporre.

Il relatore ha sostenuto ieri l'opportunità di una revisione delle norme dei contributi per assegni familiari riguardanti il settore dell'artigianato. Ne convengo in pieno. Non so se a ciò sia possibile provvedere in questa sede; comunque, a breve scadenza, è necessario chiarire i presupposti essenziali per un equo ordinamento di questo settore previdenziale, per la risoluzione di questo annoso problema.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. A questo punto dei nostri lavori, dopo gli interventi, numerosi e assai ampi, dei colleghi sull'argomento, numerosi anche in relazione all'importanza del disegno di legge, al relatore non rimane che fare un rapido bilancio della discussione, per cogliere quelli che sono stati i motivi conduttori della medesima e dare alcune indicazioni e raccogliere altre che sono venute dai membri della Commissione. A me pare che sugli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge vi sia una sostanziale concordanza di opinioni.

L'onorevole Sulotto propone, per altro, che il trattamento di integrazione sia esteso fino a 48 ore settimanali e propone altresì che l'integrazione venga elevata fino all'80 per cento del salario. Il problema è indubbiamente molto importante, perché ad esso è interessata una notevole parte delle nostre forze lavorative. Mi pare comunque che l'onorevole Sulotto non si opponga recisamente agli articoli 2, 3 e 4 della legge, ma intenda dare dei suggerimenti che il relatore considera assai positivi per una futura modificazione migliorativa dell'attuale sistema del trattamento d'integrazione.

Un'ampia discussione si è avuta sugli articoli 1 e 5 del disegno di legge. Mi pare che sia l'opposizione sia la maggioranza vogliano giungere alla abolizione del sistema dei massimali per sostituirlo – sia pure gradatamente – con un sistema basato sul prelievo percentuale sul salario globale. L'imminente scadenza della legge precedente rappresenta però un ostacolo pressoché insormontabile per una modificazione sostanziale dell'articolo 1. La determinazione dell'eventuale aliquota sul salario globale non sarebbe facilmente individuabile. Oggi si parla del 12,50 e del 13,50 per cento; lo scorso anno si parlava del 10 e del-

l'11 per cento. Ciò significa che è difficile acquisire dati che permettano di individuare la giusta aliquota. È pertanto estremamente difficile, per non dire impossibile, modificare ora radicalmente l'articolo 1 e adeguarlo all'orientamento della Commissione.

La Commissione (a parte i colleghi dell'opposizione che chiedono con effetto immediato la radicale trasformazione dell'articolo 1) è favorevole tuttavia a una trasformazione progressiva dell'attuale sistema dei massimali in un sistema basato sul prelievo percentuale sul salario complessivo. Se potessimo concordare una proroga minore di un anno, mi pare che si farebbe già sentire la volontà di rompere con il sistema dei massimali. Contemporaneamente si dovrebbe impegnare il Governo a presentare un disegno di legge diretto a modificare le norme che sono oggetto della proroga sulla base delle indicazioni della Commissione. È ovvio che resterebbe integro il potere di iniziativa dei deputati, che a loro volta potrebbero utilmente presentare proposte di legge sulla stessa materia.

Quanto all'articolo 5, tutti i membri della Commissione hanno convenuto sulla inopportunità (che io stesso ho prospettato nella mia relazione) di devolvere alla « Gescal » l'eventuale eccedenza attiva che la gestione assegni familiari maturerà al 30 giugno 1966. Sarebbe opportuno quindi mantenere la possibilità dell'anticipazione per la Cassa integrazione guadagni che è gravata da oneri crescenti, eliminando il trasferimento a titolo di anticipazione senza interessi alla « Gescal ».

Da quanto ho premesso mi pare che si debbano apportare alla legge alcuni emendamenti. Per quanto riguarda l'articolo 1, si potrebbe ridurre la proroga da un anno a 9 o 10 mesi. Ne risulterebbe la volontà politica della Commissione di arrivare, alla scadenza della proroga stessa, alla revisione o soppressione dei massimali.

Sarebbe poi necessaria una modifica formale all'articolo 3, intesa a sostituire le parole: « nella misura indicata per il quarto periodo », con le parole: « nelle misure indicate per il quarto trimestre », dato che la misura dell'integrazione salariale è calcolata diversamente, a seconda che si tratti di operai sospesi o lavoranti fino a 24 ore o di operai lavoranti oltre le 24 ore.

All'articolo 4, nel primo e nel secondo comma, dopo le parole: « decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 », bisognerebbe aggiungere le parole: « convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ».

Proporrei inoltre di sopprimere il secondo comma dell'articolo 5, che stabilisce l'anticipazione alla « Gescal » delle eventuali eccedenze attive. Conseguentemente, nell'ultimo comma dello stesso articolo, anziché di « anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo », bisognerebbe parlare di « anticipazioni fatte ai sensi del comma precedente ».

Bisognerebbe infine aggiungere un articolo 7 che preveda l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* con effetto dal 1° luglio 1965.

Per quanto riguarda la questione degli artigiani, io ero del parere che si dovesse indicare la categoria artigiana non tanto in relazione al decreto presidenziale del 1948 quando in relazione alla legge successiva del 1956, la quale amplia il concetto di imprenditore artigiano e offre quindi a un maggior numero di aziende artigiane la possibilità di beneficiare dei minori oneri contributivi previsti dalle norme degli assegni familiari per gli artigiani. Affido comunque ai colleghi il compito di presentare eventuali emendamenti in proposito. Sentiremo del resto cosa ne pensa anche il Governo sulla questione.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno dato il loro contributo nella discussione del disegno di legge. Mi auguro che le indicazioni che sono state date anche dalla maggioranza vengano accolte dal Governo e spero che entro breve tempo si possa giungere alla modificazione dell'attuale sistema.

L'onorevole Alesi ha ieri chiarito che la sua proposta di legge non intende allontanare indefinitamente la modifica del sistema dei massimali, ma intende arrivarci nel momento in cui si siano create le condizioni favorevoli. Prendo atto di tale precisazione, ma, stante la formulazione della proposta di legge, ribadisco la mia opposizione alla medesima.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro esprime parere contrario alla proposta di legge Alesi. Anche il Governo ritiene infatti che i massimali debbano essere aboliti e, pur mantenendo questo disegno di legge che li proroga di un anno, è pronto ad accettare un ordine del giorno che lo impegni sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il Governo terrà naturalmente conto dei suggerimenti della Commissione.

Dette queste cose, potrei aver concluso. Sennonché, essendo stata la discussione molto lunga e polemica, pur non avendo intenzione di controbattere o di commentare tutti gli interventi, mi si consenta di dire le ragioni

per le quali il Governo ha proposto questa nuova proroga.

Alla prima proroga si è proceduto perché nel paese si erano determinate situazioni e condizioni economiche e produttivistiche tali da non consentire una riforma o una totale abolizione dei massimali per contributi degli assegni familiari, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate. Ora, se non è serio che si continui a prorogare tale sistema malgrado gli impegni assunti, certamente meno serio sarebbe che il Governo, avendo chiesto una proroga in certe condizioni, quelle stesse condizioni permanendo o aggravandosi, non provvedesse ad altra proroga.

Condivido gran parte di quel che ha detto l'onorevole Roberti e cioè che, sotto l'aspetto tecnico, dobbiamo preparare l'abolizione dei massimali con una graduale riduzione delle aliquote contributive; però, in questo momento, non ritengo che siano mutate quelle condizioni che determinarono la volontà del Governo, un anno fa, a presentare la proposta di proroga, che fu accolta dal Parlamento.

All'onorevole Sulotto, piemontese, che fa una grande distinzione fra grandi e piccole aziende, vorrei ricordare che in questo momento al Ministero del bilancio si sta discutendo proprio dei grandi complessi che non sanno come affrontare certe situazioni. Perciò, talune distinzioni hanno un certo valore sul piano teorico, non certo sul piano pratico. Non si può affermare in questo momento, che la proroga si fa per arricchire i grandi imprenditori: è un appunto che nell'attuale situazione non si può fare al Governo. D'altra parte non credo che si vorrà affermare che lo sviluppo dell'economia italiana si basa sull'artigianato più che sulle industrie, siano esse piccole o medie. Ora non so come sia avvenuto che i sindacati non siano stati consultati; ad ogni modo, questa proroga era certamente desiderata dai sindacalisti: senza di essa, non so proprio che cosa potrebbe accadere il 1° luglio 1965. Perciò, sono quanto mai valide le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge.

Per quanto riguarda certe critiche che vengono mosse, probabilmente anch'io ne farei, se non mi trovassi a sedere al posto del Governo: probabilmente vedrei le cose diversamente. Il sistema di queste anticipazioni da una gestione attiva a una gestione passiva può essere criticato, ma è la situazione che lo ha imposto; d'altra parte lo stesso risultato, ma in modo assai più complicato, si potrebbe raggiungere riducendo l'aliquota contributiva della gestione attiva e aumentando quella della gestione passiva.

Perciò, non ho motivo di polemizzare; intendo soltanto spiegare il comportamento del Governo, dire quali sono state le ragioni che lo hanno indotto a presentare questa proposta di proroga. Proposta sulla quale il Governo intende rimaner fermo, pur dichiarandosi disposto ad accettare un ordine del giorno, anche impegnativo, anche con una scadenza determinata, a presentare un disegno di legge che disciplini la materia degli assegni familiari e tutto quanto attiene ai massimali: disposto anche ad accettare l'affermazione che il massimale sia gradualmente abolito.

TOGNONI. La discussione che si è svolta dimostra come la Commissione non sia d'accordo sul testo del disegno di legge. Il relatore ha formulato anche delle proposte e io attendevo con un certo interesse le dichiarazioni del rappresentante del Governo, perché da esse doveva dipendere il prosieguo dell'*itér* del disegno di legge: la rapidità o meno della sua approvazione, la sua approvazione in Commissione o in Assemblea.

Purtroppo, alle dichiarazioni iniziali piuttosto incoraggianti, non è seguito alcunché di positivo. Il Governo in sostanza respinge i suggerimenti della Commissione.

Se il Sottosegretario Calvi non prevedeva che la discussione si sarebbe svolta in questo modo e ha quindi bisogno di consultarsi con il ministro per fare delle proposte più concrete e più precise, per esempio relativamente alla durata della proroga, alla questione delle prestazioni, alla questione della distrazione dei fondi, la Commissione potrebbe anche sospendere la seduta e dar modo al Sottosegretario di consultarsi con il Ministro. E la cosa sarebbe spiegabile, perché ci troviamo nella situazione che il relatore per la maggioranza chiede una cosa diversa da quella che chiede il Governo.

Propongo, in questo caso, di sospendere i nostri lavori per riprenderli domani mattina o in un'altra seduta: le dichiarazioni del Governo potranno, allora, dirci in quali punti questo disegno di legge potrà essere modificato.

PRESIDENTE. Io penso che la Commissione potrebbe essere favorevole a una proroga di nove o dieci mesi, come prospettava il relatore. D'altro canto, il Governo è disposto ad accettare un ordine del giorno che lo impegni a presentare entro un certo termine un disegno di legge.

Se la Commissione aderisce a una soluzione di questo genere, non è necessario sospendere la seduta. Mi sembra del resto che il Governo non voglia creare difficoltà a questo riguardo, anche se la riduzione della proroga dovesse derivare da un emendamento al testo del disegno di legge.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il relatore propone degli emendamenti. Il primo è inteso a limitare la durata della proroga. Mi dichiaro contro questo emendamento perché il Ministro mi ha incaricato di insistere sulla proroga di un anno. Sono però disposto ad impegnarmi per la presentazione del disegno di legge entro il 31 dicembre o il 31 gennaio.

Gli altri emendamenti mi sembrano tutti accettabili, tranne quello riguardante la « Gescal », alla quale vengono rivolte critiche più o meno fondate. Noi siamo disposti ad accettare un emendamento che dica che le eccedenze « possono » essere trasferite alla « Gescal ».

TOGNONI. Il Sottosegretario ci invita in sostanza a lasciare il testo così com'è, salvo il punto riguardante le anticipazioni alla « Gescal ».

Quanto all'ordine del giorno, possiamo prevedere quale potrà essere il suo destino. Il Governo dichiarò solennemente l'anno scorso che non avrebbe chiesto altre proroghe. Oggi invece, con la scusa che la situazione non è cambiata, dice che è necessaria un'altra proroga. D'altra parte, mentre il Governo è disposto ad accettare un ordine del giorno che lo impegni a presentare un disegno di legge entro sei mesi, dobbiamo tuttavia andare avanti in questo modo per un altro anno.

La Commissione è del parere di modificare l'attuale situazione o almeno di varare un provvedimento che avvicini la soluzione definitiva del problema. Per ottenere questo, l'unico mezzo è quello di stabilire una proroga diversa da quella proposta dal Governo. Ma su questo punto il Sottosegretario non ha detto niente.

Ebbene, noi proponiamo di rinviare la discussione a domattina. Il Governo potrà così esprimere chiaramente il proprio pensiero sui problemi che ci interessano (proroga, prestazioni e anticipazioni alla « Gescal »).

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni, poiché il Governo non ha aderito alla richiesta di rinvio, mentre la Commissione sembra propensa su certi punti a portare avanti soluzioni non aderenti completamente alla volontà del Governo, possiamo procedere nella discussione degli articoli.

TOGNONI. Va bene.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Le disposizioni contenute nei comma quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1966.

La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1° luglio 1966.

Gli onorevoli Mazzoni, Gelmini, Tognoni, Venturoli, Rossinovich e Sulotto propongono di sopprimerlo.

MAZZONI. Vorrei illustrare non soltanto la proposta di soppressione dell'articolo 1, ma anche i successivi emendamenti sostitutivi e aggiuntivi per fare un discorso più completo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mazzoni e Gelmini hanno presentato in subordine il seguente emendamento sostitutivo:

« Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 1965.

Correlativamente il termine del 1° luglio 1964 fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo è prorogato al 1° gennaio 1966.

A partire dalla stessa data, la misura del contributo stabilita a carico del datore di lavoro dalla Tabella *A*), lettera *b*), della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è variata in diminuzione dal 17,50 al 12,50 per cento e quella prevista dalla Tabella *B*), lettera *b*), dal 18 al 12,50 per cento ».

Segue poi un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Mazzoni, Gelmini, Tognoni, Venturoli, Rossinovich e Sulotto:

« Per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende commerciali iscritte alla assicurazione obbligatoria di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, il contributo per gli assegni familiari è dovuto sui quattro quinti dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro ».

MAZZONI. In realtà abbiamo sentito le vaste preoccupazioni esistenti in seguito alla proposta di proroga *sic et simpliciter* del massimale e delle attuali aliquote ed ho sentito altresì una serie di preoccupazioni che inibirebbero la decisione positiva immediata, derivante dal fatto che si dice che le aziende non sarebbero ancora sufficientemente preparatet ad un mutamento dell'attuale sistema e

quindi potrebbero verificarsi delle ripercussioni in ordine ai costi aziendali, rispetto alle previsioni. Ora io ciò contesto, perché chi è nell'attività produttiva, ed in particolar modo le grande aziende dovevano avere come previsione (poiché la volontà politica del Parlamento era stata espressa con estrema decisione) l'abolizione dei massimali che ormai era stata decisa, non soltanto al momento della precedente proroga dello scorso anno, ma anche nel 1961, quando si era affermato, nel corso della discussione della legge n. 1038, che le due questioni che si dovevano affrontare erano, la prima di una unificazione del settore e la seconda di una abolizione del massimale: anzi il Governo già nel suo disegno di legge aveva stabilito tale abolizione, e soltanto dopo un suggerimento del C.N.E.L., suggerito dalle preoccupazioni dei riflessi che si sarebbero potuti avere nelle aziende in seguito ad una politica di costi non previsti, il Governo propose il mantenimento per tre anni del sistema dei massimali, proroga che con i dubbi e le incertezze di molti commissari fu accolta dal Parlamento, affermandosi però che l'orientamento precedente rimaneva fermo. L'anno scorso si giunse ad una proroga di un anno, ma in quella occasione ognuno che segua il processo dinamico della legislazione positiva italiana (e le grandi aziende non possono non farlo) aveva certamente compreso che quella proroga era eccezionalissima ed ultima per cui le grandi aziende non potevano non avere la prospettiva dell'abolizione del massimale.

D'altra parte io contesto il ragionamento nel suo complesso, perché gli emendamenti che sosteniamo e cioè l'abolizione del massimale e la riduziane del 6 o del 5,50 per cento delle aliquote, non è che influiscano negativamente sulle aziende ma in realtà ripartiscono in modo diverso l'onere, per cui se qualcuna delle aziende può essere colpita in quanto ha una situazione di salari altissimi, tutte le altre avranno beneficio; ed avranno un beneficio essenzialmente quelle aziende medie e piccole, artigiane e commerciali nelle quali secondo le stesse dichiarazioni del Ministro del bilancio si è verificata una dilatazione nella occupazione, contrariamente a ciò che è avvenuto negli altri settori più altamente sviluppati; e poiché la politica del Governo, secondo le sue dichiarazioni, è quella che muove da preoccupazioni dei ritmi occupazionali, è evidente che da quegli emendamenti discenderanno effetti conformi alle esigenze di una maggiore occupazione e di un certo livellamento degli stessi salari e della contribuzione, che noi riteniamo debba essere completamente modificata. Bisogna orientarsi nel senso di una imposta sul reddito personale progressivo, e cioè, anche se in una forma non ancora del tutto sodisfacente, in relazione al valore aggiunto prodotto dai fattori della produzione: soluzione che, in attesa di una riorganizzazione, che ha riflessi anche in campo tributario, in cui non possiamo ingerirci per mancanza di competenza primaria, noi sosteniamo provvisoriamente.

Si dice che le situazioni che ci consigliarono a rinviare l'anno scorso il provvedimento sono ancora esistenti, per cui dobbiamo ulteriormente rinviarlo. Intanto ciò non è vero, perché, come ricordava il collega Tognoni, l'anno scorso si fece un certo ragionamento non soltanto per la situazione esistente, tanto che il Ministro allora si impegnò di presentare entro sei mesi un provvedimento di riorganizzazione; e questa fu la condizione determinante per cui noi giungemmo ad approvare la proroga dei massimali in attesa che entro sei mesi fosse presentato il disegno di legge tendente a modificare nell'insieme la disciplina degli assegni familiari e dei relativi contributi.

D'altra parte ciò non è vero nemmeno per quanto riguarda l'attuale situazione produttiva e congiunturale. O voi della maggioranza dite, secondo che vi convenga, una volta una cosa e una volta un'altra; o, se ciò non è vero, noi dobbiamo attenerci alle dichiarazioni delle autorità economiche e degli uomini di governo che hanno il controllo su tale settore economico, i quali hanno affermato che la situazione quest'anno è profondamente mutata.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Hanno detto proprio così?

MAZZONI. Comunque hanno affermato essere mutata. Di questo mutamento crediamo si debba tener conto.

Vi è inoltre un'altra osservazione su cui credo che occorra necessariamente soffermarci. Si dice: ma in un periodo in cui la disoccupazione è estesa, in un periodo in cui si propongono delle proroghe e delle provvidenze straordinarie, la situazione finanziaria della cassa per gli assegni familiari qual è? Io credo che le nostre proposte non debbano assolutamente far sorgere preoccupazioni; e poiché il Governo non ci sa dire come stanno le cose e non ci sa presentare delle prospettive sulla base dell'andamento della gestione degli assegni familiari, noi ci azzardiamo a farlo, e fino ad ora non è stato contestato quello che abbiamo proposto.

Intanto credo sia indubbio, poiché sta nella relazione generale sulla situazione economica, che alla fine del 1964 l'avanzo della gestione era di 125 miliardi. Credo non vi sia una previsione di un disavanzo e di una riduzione degli avanzi, poiché lo stesso disegno di legge cosa dice? Ci dice di utilizzare per la Cassa integrazione guadagni e per la Gescal gli eventuali avanzi esistenti nella Cassa assegni familiari; il che vuol dire che la previsione è di dilatazione o quanto meno di un mantenimento di un avanzo. D'altra parte abbiamo anche dei dati indicativi. Il Governo afferma che la proroga del trattamento speciale d'integrazione e disoccupazione comporta una spesa di 106 miliardi in più per il 1965, ma a me la previsione pare eccessiva.

Comunque, un ordine del giorno non può sodisfare noi né può sodisfare i colleghi delle altre parti politiche: troppi impegni morali e politici solenni non sono stati finora mantenuti. Noi dobbiamo giungere assolutamente ad una soluzione positiva della questione, che è vivamente attesa dal mondo del lavoro. Perciò proponiamo la soppressione dell'articolo 1 e in alternativa la limitazione della proroga al 31 dicembre 1964.

A partire dal 1° gennaio 1965, la misura del contributo stabilita a carico del datore di lavoro dalla tabella *A*), lettera *b*), della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dovrebbe essere variata in diminuzione dal 17,50 al 12,50 per cento e quella prevista dalla tabella *B*), lettera *b*), dal 18 al 12,50 per cento.

Con questo nuovo articolo si hanno, rispettivamente, riduzioni del 5,50 e del 5 per cento, che costituiscono elementi indubbiamente positivi per la maggioranza delle aziende produttive.

Sosteniamo, poi, un altro emendamento collegato, una diminuzione degli oneri delle aziende commerciali e artigiane, attraverso il quale si potrà pervenire a quell'ammodernamento delle aziende da cui dipende l'aumento della produttività, al fine di una maggiore competitività. Dirò a questo proposito che noi non crediamo che la questione della competitività sul mercato internazionale debba essere tenuta presente esclusivamente nei confronti delle grandi imprese.

Riteniamo che queste nostre proposte meritino l'approvazione della Commissione, se non si vuol fare una cosa diversa da quel che si dice, ciò che sarebbe contro ogni coerenza politica e contribuirebbe ad accrescere il clima di sfiducia negli istituti parlamentari.

GRERRINI GIORGIO, *Relatore*. Vorrei osservare che la determinazione della nuova percentuale contributiva sul salario globale (12,50 anziché 18 per cento) non mi pare corredata da un'analisi completa del gettito che deriverebbe dalla modifica. Non saprei dire se la percentuale del 12,50 sia una aliquota giusta o una aliquota che possa creare gravi difficoltà.

MAZZONI. Il Governo dichiarò l'anno scorso che l'11,50 per cento darebbe un gettito maggiore di quello attuale.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Ma quest'anno il Governo non ha fatto una simile dichiarazione. Il problema della sostituzione dell'articolo 1 con l'articolo che voi proponete non può essere risolto in questa sede. Tuttavia, poiché è stato espresso un certo indirizzo politico anche da parte della maggioranza, mi pare che esso possa essere concretamente attuato con una modifica come quella da me suggerita, diretta a spostare il termine finale di applicazione di questa legge dal 30 giugno 1966 al 31 marzo 1966. Questo naturalmente non modifica la sostanza della legge. I colleghi dell'opposizione tengano nella dovuta considerazione la modifica da me suggerita non tanto per il suo valore oggettivo quanto per l'impegno in essa contenuto.

Mi dichiaro dunque contrario all'emendamento Mazzoni, anche se ne condivido l'intenzione politica, e insisto affinché la Commissione prenda in esame il mio emendamento, tenendo presente l'obiettivo politico che tutti ci vogliamo proporre.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'emendamento di parte comunista mi associo alle considerazioni del relatore.

MAZZONI. Chiedo la votazione per appello nominale sul mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

(*È appoggiata*).

MAROTTA VINCENZO. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo Mazzoni.

PRESIDENTE. Chiedo se la proposta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

(*È appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Mazzoni soppressivo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sull'emendamento Mazzoni:

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 14
Voti contrari 14

(*La Commissione non approva*).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Abenante, Bianchi Fortunato, Borra, Gelmini, Cocco Maria, Gerbino, Cruciani, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Alesi, Fibbi Giulietta, Gitti, Guerrini Giorgio, Amasio, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Isgrò, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Sulotto, Fracassi, Tognoni, Venturoli, Bova, Veronesi e Zanibelli.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Mazzoni ed altri sostitutivo dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

« Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 1965.

Correlativamente il termine del 1° luglio 1964 fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo è prorogato al 1° gennaio 1966.

A partire dalla stessa data la misura del contributo stabilita a carico del datore di lavoro dalla tabella *A*) lettera *b*) della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è variata in diminuzione dal 17,50 al 12,50 per cento, e quella prevista dalla tabella *B*) lettera *b*) dal 18 al 12,50 per cento ».

Sarà opportuno votare l'emendamento per divisione.

Nella prima parte l'emendamento coincide con altro dell'onorevole Cruciani, che, rifacendosi al testo del disegno di legge, propone di sostituire le parole: « ...sono prorogate fino al 30 giugno 1966 » con le parole: « sono prorogate fino al 31 dicembre 1965 ».

MAZZONI. Desidero ricordare che il nostro emendamento coincide con altro emendamento alla precedente legge n. 433, su cui assunse una posizione solo morale l'onorevole Sullo, ex Ministro del lavoro, artefice del disegno di legge sul riordinamento della materia degli assegni familiari.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento Mazzoni, perché da qui al 31 dicembre noi non faremo in tempo a presentare un disegno di legge recante una nuova disciplina; dovremo fare dei conti, discutere, e non sarà una materia pacifica da discutere. Possiamo capire che cosa ne verrà fuori. I dati forniti dall'onorevole Mazzoni non bastano. Si dovrà calcolare il gettito preventivo delle nuove aliquote e tener conto di nuovi oneri della Cassa assegni familiari, che saranno ancora in corso di formazione.

Per questi motivi il mio parere è che sarebbe preferibile un ordine del giorno, impegnante il Governo a presentare un disegno di legge entro il 31 dicembre 1965, lasciandoci però il tempo di discutere e di studiare. In caso contrario, il Governo sarà costretto ad agire in modo da evitare un'altra brutta figura, che è sua ferma intenzione evitare.

Non sono un tecnico, ma per le ragioni obiettive sopra indicate mantengo il mio iniziale punto di vista, e se si vogliono anticipare le date previste nel disegno di legge, il Governo è contrario.

GELMINI. Chiedo che la prima parte dell'emendamento recante la firma dell'onorevole Mazzoni e mia, sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della prima parte dell'emendamento Mazzoni e Gelmini, coincidente con analogo emendamento Cruciani.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Mazzoni-Cruciani.

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 12
Voti contrari 16

(*La Commissione non approva*).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Abenante, Bianchi Fortunato, Borra, Gelmini, Cocco Maria, Cruciani, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Alesi, Fibbi Giulietta, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Ognibene, Alba, Buffone, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Macchiavelli, Sulotto, Fracassi, Tognoni, Venturoli, Bova e Zanibelli.

Si riprende la discussione.

L'onorevole Guerrini Giorgio ha presentato un emendamento diretto a sostituire, al primo comma dell'articolo 1, il termine « 30 giugno 1966 » con il termine: « 31 marzo 1966 ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Di conseguenza, nel secondo comma del medesimo articolo 1, il termine: « 1° luglio 1966 » viene sostituito con il termine: « 1° aprile 1966 ».

Resta da considerare l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Mazzoni, che propone la variazione delle aliquote a seguito dell'emendamento approvato ai primi due commi, decorrere dal 1° aprile 1966. Ne ho già dato lettura alla Commissione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro contrario. Desidero far presente che, essendo caduti gli altri emendamenti e prendendo il Governo l'impegno di presentare un disegno di legge, l'emendamento Mazzoni non ha più ragione di essere.

MAZZONI. Non desidero ritirare il mio emendamento, perché noi abbiamo la convinzione che fin da ora si possano determinare le nuove aliquote, com'è dichiarato autorevolissimamente da tutte le parti ed anche da un ex Ministro del lavoro. Non vi sono preoccupazioni di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Gelmini, Mazzoni ed altri.

(*Non è approvato*).

A seguito della reiezione degli emendamenti presentati dagli onorevoli Mazzoni, Gelmini ed altri, rimane precluso l'altro emendamento aggiuntivo presentato dai medesimi e inteso a portare a quattro quinti l'ammontare della retribuzione lorda, soggetta a contributo da parte delle aziende e imprese artigiane.

L'onorevole De Marzi ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, del seguente tenore:

« Per l'identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, in luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni ».

L'onorevole De Marzi desidera illustrare il suo emendamento?

DE MARZI FERNANDO. Ho già avuto occasione di illustrarlo, nel corso della discussione generale. Dal 1948 ad oggi la figura dell'artigianato si è modificata. Nel decreto ministeriale del 1948 sono previsti mestieri esistenti all'epoca, e che oggi esulano dallo stesso settore artigianale, mentre nuovi ne sono sorti. La legge 25 luglio 1965, n. 860, invece, esprime un concetto generale dell'artigianato, non legato a fattispecie particolari, e quindi più comprensivo della classificazione fatta dal decreto ministeriale.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Ho già espresso nella relazione l'opinione che il Governo dovrebbe esaminare la questione dell'artigianato con particolare attenzione, specialmente in ordine alla diversa classificazione che la legge del 1956 fa rispetto al decreto ministeriale del 1948. Inserire il comma aggiuntivo dell'onorevole De Marzi, tuttavia, potrebbe determinare uno squilibrio nella legge anche perché probabilmente la classificazione degli artigiani soffre di una certa imprecisione, in quanto (mi riferisco all'applicazione del « super-decreto ») è emerso che sono classificate artigiane determinate aziende, con un numero assai rilevante di dipendenti, solo in relazione al tipo di produzione.

Comunque, nella mia stessa relazione, ponendo il problema dell'artigianato e della differente classificazione degli artigiani a seconda dei due provvedimenti citati, avevo optato per la classificazione contenuta nella legge del 1956, anche in relazione alle disposizioni di cui al disegno di legge al nostro esame. Per l'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo De Marzi mi rimetto alla Commissione, purché il parere del rappresentante del Governo sia favorevole.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quale rappresentante del Governo, prego i proponenti dell'emendamento di ritirarlo. La norma di legge che esso vuole modificare fa parte delle norme transitorie, che, pur avendo una loro scadenza, sono rimaste in vigore. A seguito delle informazioni da me richieste, gli uffici tecnici hanno risposto che esistono alcune aziende ritenute artigiane per la natura della produzione e non per il numero dei dipendenti. La materia dovrà essere esaminata in seguito, in un quadro più generale. L'inserimento del comma aggiuntivo proposto dallo onorevole De Marzi causerebbe in questo momento uno scompiglio, in una situazione che non è sufficientemente chiara. Suggerisco il

ritiro dell'emendamento, anche in presenza della volontà del Governo di riesaminare il problema.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Mauro Luigi e Gelmini hanno presentato un emendamento identico nella sostanza a quello De Marzi.

DI MAURO LUIGI. Il mio emendamento non ha bisogno di illustrazione, data l'esistenza dell'emendamento De Marzi. Alle osservazioni del relatore e del rappresentante del Governo io desidero replicare...

PRESIDENTE. Lei non può « replicare » alle osservazioni su un emendamento presentato da un collega.

DI MAURO LUIGI. Poiché si tratta di osservazioni circa un emendamento identico al mio, una risposta da parte mia si impone.

Ora non ha senso quello che è stato detto. Se al superdecreto è stata data una interpretazione estensiva, per cui determinate facilitazioni sono state estese ad industrie non artigiane ma che lavorano prodotti artigiani, questo non implica nulla, perché la disposizione precisa della legge del 1956 classifica in modo inequivocabile quali sono le aziende artigiane, e noi facciamo riferimento a quella legge, e non alla interpretazione che è stata data al superdecreto. Non credo che ne possa derivare lo scompiglio del quale ci parlava l'onorevole Sottosegretario.

Mi meraviglio come il Relatore, onorevole Guerrini, che è stato il proponente di questo emendamento, ora faccia un passo indietro; mi auguro comunque che l'emendamento che ora presentiamo, e che avrebbe dovuto essere presentato dall'onorevole Guerrini, trovi almeno un appoggio da parte del Relatore.

DE MARZI FERNANDO. In sede di discussione generale ho fatto presente che la richiesta che presentavo a nome della categoria artigianale non è la soluzione ottima alla quale gli artigiani aspirano; l'emendamento in questione non è che un piccolo riconoscimento di una ingiustizia che sta andando avanti da tre anni e, anche se venisse acolto, non esaurirebbe affatto il problema.

Si è sempre detto che si sarebbe dovuto risolvere la questione sollevata dall'articolo 20 della legge 24 luglio 1956, n. 860, ma un ordine del giorno presentato in occasione della precedente legge di proroga ha lasciato il tempo che ha trovato. Non è vero che si rischia di scompigliare la situazione, perché è un diritto degli artigiani avere un trattamento diverso, cioè un massimale contributivo diverso da quello delle imprese industriali, massimale che ora è limitato alle aziende artigiane riconosciute tali nel 1948. Ditemi se è possibile mantenere, nel 1965, uno stato di cose che era valido nel 1948?

D'altra parte la situazione della gestione degli assegni familiari è favorevole, e non credo che preferiate evitare il modesto aggravio, che può derivare dall'inserimento di 10-20 mila artigiani nel settore che è loro proprio, al fatto che al settore attivo dell'artigianato si continui a negare ciò che gli è dovuto. Non vorrei che si ripetesse quanto è già successo con gli ordini del giorno presentati nel 1961 e nel 1962, e non mi sento perciò di ritirare l'emendameno.

GELMINI. Volevo ribadire alcune considerazioni già svolte in relazione al mio emendamento, che è uguale a quello presentato dall'onorevole De Marzi. Vorrei prima di tutto richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la legge n. 860, relativa al riconoscimento giuridico delle imprese artigiane, stabilisce che le imprese artigiane sono considerate tali a tutti gli effetti di legge sin dal 1956. L'articolo 20 manteneva una riserva per quanto riguarda gli assegni familiari, riserva che avrebbe dovuto essere sciolta entro 6 mesi e al massimo entro 3 anni, quando si fosse fatto quel famoso codice delle leggi relative al settore artigiano.

Sono passati 10 anni, ed ogni volta che noi abbiamo discusso delle categorie artigianali in relazione a provvedimenti fiscali e contributivi, ci siamo sempre scontrati su queste posizioni: che non eravamo ancora pronti, che lo studio non era ancora stato completato, che per un motivo o per l'altro non si poteva agire. Queste stesse ragioni ci vengono ripetute anche ora, quando finalmente si prospetta la possibilità di dare vita ad un provvedimento ricco di conseguenze positive, e con il quale si potrebbe arrivare ad una conclusione. Per questi motivi manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzi, Bova, Laforgia, unificato con l'identico emendamento Di Mauro e Gelmini, come aggiuntivo all'articolo 1, e sui quali il Governo ha espresso parere contrario.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

« Le disposizioni contenute nei comma quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogata al 30 giugno 1965, con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.

La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1° aprile 1966.

Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 in luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nell'articolo medesimo, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini il trattamento previsto dal precedente comma è applicato nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

Gli onorevoli Sacchi, Sulotto e Rossinovich hanno presentato i seguenti emendamenti al primo comma:

sostituire le parole: « nell'articolo medesimo » con la parola: « successivamente », e sopprimere le parole: « nel periodo dal primo luglio 1965 al 30 giugno 1966 ».

Gli stessi propongono poi i seguenti commi aggiuntivi:

« Agli operai delle aziende industriali che vengono sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto dal 1° luglio 1965 per tre mesi nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e l'orario contrattuale; per altri tre mesi nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 40 ore; per un successivo periodo di tre mesi nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali; per i mesi successivi nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che alla data di entrata in vigore della presente legge lavorino ad orario ridotto, per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino all'orario contrattuale, la misura dell'integrazione è dell'80 per cento della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate ».

SACCHI. Il mio emendamento cerca di ovviare ad una situazione che noi registriamo attualmente tra i lavoratori in generale, ed in particolare tra i lavoratori che sono stati colpiti dalla sospensione dal lavoro, cercando di distribuire i sacrifici in misura più equa di quanto sia stato fatto fino ad oggi.

Chi ha pagato più di ogni altro, riguardo alla situazione economica del nostro Paese, sono stati i lavoratori che hanno dovuto subire la riduzione degli orari di lavoro. Tutti noi sappiamo, perché siamo anche dirigenti sindacali, che l'unica entrata di questi lavoratori è misera; per tale motivo, uno degli obiettivi più importanti da realizzare riteniamo sia quello del raggiungimento del salario garantito.

Naturalmente non chiediamo ora il salario garantito, però vorremmo, attraverso alcune iniziative, avvicinarci ad esso, e l'emendamento che noi presentiamo tiene appunto conto del nostro obiettivo.

Intanto, noi chiediamo che la Cassa integrazione guadagni non incominci ad operare solo quando l'orario scende sotto le 40 ore, ma quando il lavoratore si veda ridotto l'orario di lavoro al di sotto dell'orario contrattuale. A Milano esistono decine di migliaia di lavoratori che non godono di alcun beneficio, ma hanno l'orario ridotto a 40 ore settimanali, mentre quello contrattuale sarebbe superiore. Si rende oltretutto necessario elevare la misura dell'integrazione salariale che viene concessa ai lavoratori ad orario ridotto, portandola dagli attuali due terzi del salario all'80 per cento. Bisogna tener conto che gli attuali livelli salariali non sono sufficienti quand'anche si lavora ad orario pieno.

Un altro problema va posto e tenuto presente: esistono migliaia di lavoratori, per i quali al 30 giugno 1965 scadrà l'anno, per il quale era previsto il particolare trattamento d'integrazione previsto dalla legge n. 433. Non si può pensare di risolvere il problema dicendo loro di arrangiarsi. Sarebbe a mio avviso opportuno non porre il termine del quarto trimestre, ma dire: « per il periodo successivo ». Inoltre, si dovrebbero convocare le parti prima dello spirare del termine, per esa-

minare le misure da prendere per far fronte alla situazione, e predisporre un provvedimento che dia ai lavoratori almeno la possibilità di continuare a vivere. È pertanto necessario, da una parte, far giocare l'indennità ed elevare la percentuale all'80 per cento, e dall'altra, non porre termine alcuno di scadenza.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. I motivi che suggeriscono questi emendamenti sono indubbiamente da tenere in considerazione. Tuttavia, farò due brevi osservazioni. In primo luogo, dirò che in realtà gli emendamenti modificherebbero in maniera sostanziale il disegno di legge, compromettendone la portata. In secondo luogo, la proroga fino al 30 giugno 1966 è assicurata; quindi, la preoccupazione per il periodo successivo alla scadenza di validità del presente disegno di legge, sia pur legittima, non giustifica la più grave preoccupazione che nel 1966 vi sia una *vacatio legis* totale in materia di Cassa per l'integrazione guadagni. Esiste l'articolo 3, al riguardo. Abbiamo una copertura legislativa per un numero di mesi sufficiente al riordinamento della materia o ad una ulteriore proroga delle disposizioni. Praticamente, se si considera la portata degli articoli 2 e 3, mi sembra che la preoccupazione di fondo non abbia ragione di essere.

È ferma, ripeto, la persuasione del relatore e della Commissione che alla scadenza del termine si provvederà con nuove leggi o successiva proroga delle disposizioni attualmente in vigore.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quale rappresentante del Governo, mi dichiaro contrario a questi emendamenti, facendo notare che siamo in presenza di una proroga, la quale persegue gli stessi scopi della legge che viene a scadere il 30 giugno di quest'anno. La modifica proposta varierebbe tutta l'impostazione della legge n. 433. Si tratta, invece, di continuare a soccorrere coloro che dovrebbero essere licenziati e che, grazie a tali disposizioni, vengono mantenuti in un trattamento abbastanza dignitoso.

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Venturoli, Abenante, Sulotto e Di Mauro Luigi hanno presentato un emendamento analogo a quello dell'onorevole Sacchi. Pongo, pertanto, in votazione gli emendamenti unificati Venturoli e Sacchi.

(*La Commissione non approva*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Sacchi, che propone l'aumento dell'80 per cento della misura di integrazione salariale.

(*La Commissione non approva*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, poiché non sono stati accolti gli emendamenti presentati, rimane immutato.

(*È approvato*).

MAZZONI. Propongo al Presidente di sospendere la seduta, in considerazione dei molteplici emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. In relazione al quadro completo degli emendamenti presentati, ritengo sia possibile procedere ulteriormente nella discussione degli articoli.

Poiché l'onorevole Mazzoni non insiste passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Nei confronti degli organi ammessi al trattamento di cui all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1° luglio 1965, il trattamento stesso viene mantenuto, in aggiunta ai periodi previsti nello stesso articolo, per un ulteriore periodo di sei mesi nella misura indicata per il quarto periodo e non oltre il termine del 30 giugno 1966.

Gli onorevoli Abenante e Venturoli hanno presentato un emendamento inteso a sopprimere le parole: « ... per un ulteriore periodo di sei mesi nella misura indicata per il quarto periodo e non oltre il termine del 30 giugno 1966 ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione, avvertendo che il Governo ed il Relatore sono contrari alla sua approvazione.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento, strettamente tecnico, inteso a sostituire le parole: « nella misura indicata per il quarto periodo » con le parole: « nelle misure indicate per il quarto trimestre ».

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche proposte dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Il trattamento previsto dai comma primo e quarto dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti

dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, per le altre categorie dei lavoratori, sono applicati, salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo per gli agricoli, anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

Ai lavoratori agricoli di cui al quarto comma dell'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, gli assegni familiari sono corrisposti anche per l'annata successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e per tutti i giorni di disoccupazione indennizzata nell'annata medesima.

L'onorevole Sulotto propone di sopprimere, alla fine del primo comma, le parole: « ... al 30 giugno 1966 ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione, avvertendo che il Governo ed il Relatore sono contrari alla sua approvazione.

(*Non è approvato*).

Il Relatore propone una modifica di carattere formale, e cioè di aggiungere dopo le parole: « decreto-legge 25 marzo 1965, n. 124 » le parole: « convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ».

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica proposta dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

Con analogo provvedimento le eccedenze attive residue rispetto all'impegno di cui al precedente comma sono trasferite, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Gestione case lavoratori.

Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo.

Gli onorevoli Venturoli, Tognoni, Rossinovich, Sulotto e Mazzoni hanno proposto la soppressione dell'intero articolo. Mi sembra che i motivi ispiratori di questo emendamento soppressivo siano già stati sufficientemente illustrati e, nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

L'onorevole Guerrini propone la soppressione del secondo comma; il Governo propone allo stesso comma di sostituire alla parola: « sono », le parole: « possono essere ». La precedenza nella votazione spetta all'emendamento soppressivo dell'onorevole Guerrini.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego la Commissione di non sopprimere il secondo comma, ma di voler rafforzare un criterio di priorità di valori; mi sembra infatti che sia sufficiente l'inserimento della parola « possono » ad eliminare l'affermazione del tutto positiva contenuta nel testo originale.

MAZZONI. Non comprendo la insistenza per il mantenimento di questo comma. Non mi pare che si dovrebbe insistere sull'anticipazione alla Gestione case dei lavoratori, anzitutto perché ogni detrazione che si fa ai fondi della Cassa assegni familiari, impedisce la piena realizzazione dei benefici istituzionali.

Trovo poi incomprensibile che si voglia consentire un prestito che è più che inutile; sappiamo infatti che centinaia di miliardi sono già stati versati per la costruzione di case per i lavoratori, e sappiamo anche che i miliardi in questione non sono stati utilizzati. Ecco perché non comprendo il motivo per cui debba essere aiutato proprio un ente che non riesce a spendere i fondi che già sono stati versati.

L'onorevole Sottosegretario diceva poc'anzi che esiste la possibilità di anticipare i piani successivi, e che ciò potrebbe comportare il supero dei fondi esistenti. Non posso condividere tale opinione perché, quando si redigono dei piani per spendere dei fondi tra cinque anni, i denari si spenderanno entro tale termine, e non è necessaria la copertura anticipata per una spesa che si effettuerà a lunga scadenza. Attualmente ci sono dei piani annuali che non vanno avanti, pur esistendo già i fondi per i piani successivi.

Per tutti questi motivi non credo sia giusto che le eccedenze della Cassa assegni familiari siano trasferite alla Gestione case lavoratori, e concordo con l'emendamento sop-

pressivo del secondo comma presentato dall'onorevole Guerrini.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho già spiegato i motivi in base ai quali si rende evidente l'opportunità di inserire le parole « possono essere » piuttosto che sopprimere l'intero comma secondo. Aggiungo che sono stato anche informato che è già pronto il regolamento per la restituzione della anticipazione in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 5 presentato dall'onorevole Guerrini, ed al quale il Governo è contrario.

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche apportate, l'articolo 5 risulta pertanto così formulato, salvo coordinamento del secondo comma:

« Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

L'articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, è abrogato.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Relatore ha presentato un articolo aggiuntivo 6-*bis*. Ne do lettura:

ART. 6-*bis*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, ed ha effetto dal 1° luglio 1965.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Sulotto ed altri hanno presentato un articolo aggiuntivo per l'applicazione della scala mobile ai fini della determinazione dell'importo degli assegni familiari.

Proporrei di rinviare a domani la discussione su quest'ultimo articolo, e di aggiungere all'ordine del giorno la proposta di legge Roberti e Cruciani n. 1096, concernente anch'essa l'applicazione della scala mobile agli assegni familiari. Nella seduta di domani voteremo anche gli ordini del giorno che sono stati presentati.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI